

# TI\_GERICHTE 30.2022.21 vom 16. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2022.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.21)

FR: TI\_GERICHTE 30.2022.21 du 16 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 30.2022.21 del 16 febbraio 2023

## Regeste

Contributi di persona senza attività lucrativa. La metà del reddito del marito conseguito all'estero va considerata come reddito conseguito in forma di rendita. Il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco è equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendite. Tassazione fiscali vincolanti

## Erwägungen

### E. 2

OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

### E. 4

Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv).

### E. 7

prima frase OAVS). 2.4. Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha costantemente interpretato la nozione di " reddito conseguito in forma di rendite " in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante (cfr. DTF 143 V 254, consid. 6.1, DTF 141 V 377, consid. 4.2; DTF 141 V 186). L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificarle come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 141 V 186; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176). La giurisprudenza del Tribunale federale considera

come reddito conseguito sotto forma di rendite anche i redditi da attività lucrativa, conseguiti all'estero, del coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1 con riferimento alla DTF 125 V 230). L'Alta Corte ha asserito che la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta reddito proveniente da rendite e va considerato oggetto di contribuzione. Con riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 105 V 244, l'Alta Corte, sostenendo che la giurisprudenza in questione è stata riattualizzata, ma non superata, con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, ha in particolare affermato che per fissare i contributi personali di un'assicurata senza attività lucrativa, il cui marito non è affiliato all'AVS svizzera, i mezzi finanziari di quest'ultimo sono presi in considerazione in maniera analoga, in particolare anche il suo reddito sotto forma di rendite (Pratique VSI 1999 pag. 207). Nello stesso senso le Direttive sui lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa (DIN) all'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2089 in fine, mentre il N. 2090 DIN elenca le prestazioni che non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite. Per lo stesso motivo per sostanza ai sensi dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (STF 9C\_117/2014 del 28 luglio 2014, consid. 4.1; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; SVR 2011 AHV Nr. 10; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b; DTF 105 V 241). Se un assicurato coniugato che non svolge un'attività lucrativa è tenuto al pagamento dei contributi, la sostanza dei due coniugi deve essere sommata, qualunque sia il regime matrimoniale scelto (STF 9C\_522/2010 del 29 settembre 2010, consid. 4.2, SVR 2011 AHV Nr. 10) e anche se la coppia è imposta fiscalmente in modo separato: la metà di questo ammontare è presa in considerazione per calcolare i contributi dovuti da questo assicurato (art. 28 cpv. 4 OAVS), così da evitare che vengano calcolati due contributi sul medesimo oggetto. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS). Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario (cfr. consid. 8.1). I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 9)). Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag.

204). 2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale, ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2). L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (STF 9C\_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e STF 9C\_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione (DTF 134 V 250, consid. 3). Per quanto concerne il reddito conseguito sotto forma di rendita, va rammentato che l'art. 29 cpv. 4 OAVS, a differenza della sostanza, prevede che i dati non sono ripresi automaticamente dalla tassazione, ma che la sua determinazione incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (cfr. invece, per un caso relativo alla tassazione secondo il dispendio ai sensi dell'art. 14 LIFD e per l'applicazione dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, la DTF 141 V 377, dove il TF ha stabilito che l'art. 29 cpv. 5 OAVS riguardante la fissazione dei contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa soggetti all'imposta secondo il dispendio è conforme alla Costituzione e alle legge). Ciò significa che, di massima, le Casse si informano presso l'autorità fiscale, ma non sono tenute, a differenza di quanto avviene, di principio, con gli indipendenti (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS), a riprendere automaticamente l'ammontare indicato nella tassazione fiscale (STCA 30.2015.30 del 15 giugno 2016; STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012). Determinante per il calcolo del reddito conseguito sotto forma di rendita nell'ambito della fissazione dei contributi delle persone senza attività lucrativa, non è il reddito imponibile, comprensivo delle deduzioni effettuate in ambito fiscale, bensì quello conseguito effettivamente (STCA 30.2015.9 del 10 agosto 2015; STCA 30.2012.26 del 26 novembre 2012; cfr. le Direttive sulla fissazione dei contributi degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa [DIN], N. 2108, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2023: Il reddito conseguito in forma di rendita deve essere determinato dalle casse di compensazione. Le rendite dell'AVS vanno determinate sulla base del registro centrale delle rendite AVS/AI. Per la determinazione delle altre rendite le casse di compensazione collaborano, nella misura del possibile, con le autorità fiscali del Cantone di domicilio (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello dell'AVS. "). 2.6. Nel caso di specie, la Cassa ha fissato i contributi dovuti dalla ricorrente quale persona senza attività lucrativa a decorrere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sulla base dei dati evinti dalla tassazione dei coniugi IC 2018 del 27 maggio 2021 (doc. A2), cresciuta incontestata in giudicato. L'amministrazione ha tenuto conto di una sostanza netta totale di Fr. 3'578'959.- per entrambi i coniugi e di un reddito d'altra fonte di Fr. 232'500.- conseguito dal marito all'estero (doc. 10). Sulla scorta di questi dati, la Cassa ha preso in considerazione un reddito soggetto a contribuzione di Fr. 116'250.- (Fr. 232'500 : 2 x 20) e una sostanza di Fr. 1'789'479,50 (Fr. 3'578'959 : 2), per giungere a una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50 e ha quindi fissato in Fr. 11'349,65 il contributo

AVS/AI/IPG complessivo dovuto per il 2018 dall'assicurata come persona senza attività lucrativa (doc. 13). Di principio, la decisione impugnata è tempestiva (art. 16 cpv. 1 LAVS) e corretta. Essendo la ricorrente senza attività lavorativa e non avendo il marito pagato, in Svizzera (gli eventuali contributi pagati all'estero dal marito non sono assimilati ai contributi versati in Svizzera e quindi l'assicurata non può beneficiare dell'esonero di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, che è oggettivamente giustificato dalla circostanza che il proprio coniuge non contribuisce al sistema assicurativo svizzero con l'eventuale pagamento dei contributi al sistema previdenziale estero, cfr. STCA 30.2021.4 del 18 maggio 2021), almeno più del doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), l'interessata deve versare i contributi quale persona senza attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAVS), che vanno calcolati sulla base della sostanza e dei redditi conseguiti sotto forma di rendita di entrambi i coniugi (art. 28 OAVS), indipendentemente dalla circostanza che nel 2018 vivevano separati (il marito era all'estero). I redditi conseguiti sotto forma di rendita, moltiplicati per venti, vanno divisi per due (art. 28 cpv. 4 OAVS).

2.7. Per quanto concerne il calcolo effettuato dall'amministrazione, essa ha accertato il 17 maggio 2022 (doc. 9), presso l'Ufficio di tassazione competente, che il reddito d'altra fonte ritenuto di Fr. 232'500.- " si riferisce all'attività all'estero del marito, esso è stato stabilito d'ufficio (cod. 168) " e che " La sostanza estera è stata anch'essa valutata d'ufficio in CHF 3'000'000.- (proprietà marito), i restanti CHF 578'959.- rappresentano la sostanza immobiliare in Svizzera alla situazione 10.10.2018 " (doc. 9). L'autorità fiscale ha inoltre precisato che " I contribuenti non sono mai stati collaborativi in sede di accertamento fiscale. " (doc. 9). Considerato che la nozione di reddito conseguito in forma di rendite va intesa in senso lato e che include i redditi da attività lucrativa conseguiti all'estero dal coniuge che non è assoggettato all'assicurazione svizzera (DTF 146 V 224, consid. 4.6.1), e che quindi la metà del reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero rappresenta un reddito proveniente da rendite, ne segue che l'amministrazione ha calcolato correttamente il contributo dovuto dalla ricorrente per l'anno 2018 quale persona senza attività lucrativa. Va pure ritenuto, per giurisprudenza costante di questo Tribunale che, di massima, il reddito d'altra fonte valutato d'ufficio dal fisco viene equiparato al reddito conseguito sotto forma di rendita (STCA 30.2015.30 del 15 gennaio 2016; STCA 30.2009.14 dell'11 agosto 2009; STCA 30.2009.5 dell'11 maggio 2009; STCA 30.2008.40 del 27 ottobre 2008; STCA 30.2000.163 del 10 dicembre 2001; STCA 30.1999.82 del 18 gennaio 2000).

2.8. I due certificati di salario del 17 febbraio 2019 (docc. V/1 e V/2) per l'anno 2018 concernenti il marito prodotti dalla ricorrente pendente causa non portano a una diversa soluzione. Il TCA rileva, al riguardo, che queste attestazioni in inglese, non firmate, rilasciate da una società \_\_\_\_\_, recano la stessa data e hanno identico contenuto, eccetto l'importo dello stipendio versato da gennaio a dicembre 2018 a \_\_\_\_\_, che in una dichiarazione ammonta a \_\_\_\_\_ \$ 208'000.- e in un'altra a \_\_\_\_\_ \$ 217'750.-; accanto figura su entrambi i certificati la cifra scritta a mano in matita di Fr. 27'500.-. Come visto, però, quale reddito d'altra fonte, tassato d'ufficio non avendo ottenuto la necessaria collaborazione da parte dei contribuenti, l'autorità fiscale ha ritenuto un reddito da attività lucrativa all'estero del marito pari a Fr. 232'500.-. Sia che le predette attestazioni di salario siano state trasmesse a suo tempo all'autorità fiscale ticinese e che quindi siano già comprese nel summenzionato reddito, sia che le stesse non siano invece state considerate ai fini della tassazione dei coniugi o non siano state ricevute, ad ogni modo il Tribunale si attiene al risultato dell'accertamento che la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 29 cpv. 4 OAVS, ha effettuato il 10 maggio 2022 presso il competente Ufficio di tassazione. In

quell'occasione, infatti, l'autorità fiscale ha ben spiegato la natura dei redditi - e della sostanza - dei coniugi e da questi dati non v'è motivo di scostarsi. 2.9. Da quanto precede discende che la Cassa di compensazione, a giusta ragione, ha preso in considerazione, nel calcolo per determinare i contributi dovuti dalla ricorrente per l'anno 2018 come persona senza attività lucrativa, sia il reddito conseguito all'estero dal marito, sia la sostanza da esso detenuta all'estero, valori stabiliti entrambi d'ufficio dall'autorità fiscale per assenza di collaborazione da parte dei contribuenti. Ne segue che il calcolo della Cassa che ha preso in considerazione metà della sostanza netta dei coniugi, pari a Fr. 1'789'479,50, cui ha aggiunto metà del reddito conseguito all'estero dal marito, pari a Fr. 116'250.-, moltiplicato per venti, per una sostanza determinante di Fr. 4'114'479,50, è corretto e va tutelato (art. 28 cpv. 2-4 OAVS). Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione su opposizione impugnata integralmente confermata. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ”. Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata ( STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema, cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.